

*Porto, e consegna de' gruppi e pacchi.*

17. I gruppi di danaro, e pacchi di merci che si trasportano per mezzo degli Uffici Postali sono soggetti alle ispezioni, ed ai diritti di consegna e di porto, oltre i diritti daziarij se vi è luogo.

18. I diritti di consegna si pagano da chi rimette i gruppi e pacchi alla posta, e da chi li riceve.

19. I diritti di porto si pagano da chi riceve i gruppi e pacchi, salva la facoltà di affrancarli a chi li rimette.

20. I diritti di consegna, e porto per i gruppi, e pacchi tanto circolanti nel Regno, che provenienti dall' Estero, o all' Estero diretti, sono regolati secondo le Tariffe (A) (B) annesse al presente Decreto.

21. Sono esenti dalle Tasse di porto e consegna le Autorità, e Funzionarij nominati negli articoli 3 e 4 ristrettivamente però agli oggetti d' Ufficio.

22. I gruppi e pacchi che venendo col mezzo degli Uffici delle Poste estere ritornano all' Estero per mezzo di Corrieri italiani pagano i prezzi di convenzione, più la tassa della circolazione interna.

23. Le merci provenienti dall' Estero per essere trasportate nuovamente all' Estero col mezzo de' Corrieri italiani, godranno per